

DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE N. 5/2017

SCHEMA DI REGOLAMENTO IVASS RECANTE I CRITERI E LE MODALITA' PER LA DETERMINAZIONE DA PARTE DELLE IMPRESE DI ASSICURAZIONE DEGLI SCONTI OBBLIGATORI DI CUI ALL'ARTICOLO 132-TER, COMMI 2 E 4, DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 – CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE – MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 12 MAGGIO 2015, N. 74 E DALLA LEGGE 4 AGOSTO 2017, N. 124 - NELL'AMBITO DELL'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE

LISTA DELLE PROVINCE A MAGGIORE TASSO DI SINISTROSITA' DI CUI ALL'ART. 132-TER, COMMI 3 E 8 DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 – CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE – MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 12 MAGGIO 2015, N. 74 E DALLA LEGGE 4 AGOSTO 2017, N. 124

Legenda

Nella riga "Commentatore" i singoli soggetti dovranno inserire la loro denominazione (anche in forma abbreviata).

Nella riga "Osservazioni generali" i singoli soggetti potranno inserire commenti di carattere generale.

Nelle colonne "Articolo" e "Comma" andranno inseriti, rispettivamente, l'articolo e il comma cui si riferisce l'osservazione e la proposta di modifica.

Nella colonna "Osservazioni e proposte" andranno inserite le osservazioni specifiche e le proposte di modifica.

Commentatore	Prof. Albina Candian, Prof. Sara Landini
---------------------	---

<p>Osservazioni generali</p>	<p>La specificazione dei criteri di cui al documento 5/2017 per la valutazione delle condizioni e per il calcolo dello sconto obbligatorio di cui all'art. 132 ter può presentare criticità rispetto al principio di libertà tariffaria in tanto in quanto disponga automatismi contrastanti con le regole tecniche di elaborazione e i principi attuariali seguiti nel settore assicurativo.</p> <p>La CJCE nel caso 518/2006 individua principi con cui si delimita l'ammissibilità di interventi normativi relativi alle tariffe nel settore non vita rispetto al principio di libertà tariffaria (v. sentenze 25 febbraio 2003, causa C-59/01, Commissione/Italia, Racc. pag. I-1759, punto 29, e 7 settembre 2004, causa C-346/02, Commissione/Lussemburgo, Racc. pag. I-7517, punto 21).</p> <p>Si osserva che non saranno in contrasto con la libertà tariffaria interventi che NON:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Provvedano a "istituire un regime di previa approvazione o di comunicazione sistematica delle tariffe che un'impresa di assicurazioni si proponga di utilizzare sul suo territorio nelle proprie relazioni con i contraenti" (v. p. 100 sentenza. Gli artt. 6, 29 e 39 della direttiva 92/49) - Impediscano alle imprese di assicurazioni di calcolare le loro tariffe "secondo le proprie basi tecniche". Solo laddove tali basi non siano disponibili, le imprese di assicurazioni possono far ricorso a rilievi statistici del mercato (punto 104 sentenza). - Imponga una regola di calcolo "incompatibile con le regole tecniche di elaborazione ed i principi attuariali seguiti nel settore assicurativo" (punto 107 sentenza). <p>Quest'ultimo punto ci pare in conflitto con automatismi che impongano alle imprese di considerare , ai fini dell'applicazione dello sconto tariffario, unicamente la verifica di una riduzione dei sinistri in caso di installazione della scatola nera senza poter tener conto di altre variabili che possano aver inciso su tale riduzione, ad esempio che il panel degli assicurati che hanno installato la scatola nera risponda a caratteristiche (es. bassa cilindrata del veicolo, presenza di dispositivi di smart driving, scarso uso della macchina ecc.) che sono solitamente associate ad una scarsa sinistrosità.</p> <p>Occorrerebbe che le imprese di assicurazione avessero la possibilità di verificare la effettiva riduzione del rischio in caso di installazione della scatola nera sulla base delle migliori tecniche di elaborazione e dei principi attuariali nel settore assicurativo.</p>
-------------------------------------	--

Articolo	Comma	Osservazioni e proposte
6	1	“Ai fini della determinazione della percentuale di sconto nei casi di cui all’articolo 132-ter, comma 1, lettere b) e c) del Codice, per ciascun settore tariffario l’impresa verifica la sussistenza nel proprio portafoglio di una diminuzione del premio puro riferito agli ultimi tre anni” AGGIUNGERE “valutata nel complesso delle variabili rilevanti ai fini della determinazione della riduzione del rischio”.